

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA

in funzione di giudice delle pensioni *ex* art. 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.314/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **69352/M** del registro di segreteria, promosso con ricorso, depositato in data 26 ottobre 2023.

AD ISTANZA DI

C. V. (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS e residente a OMISSIS, rappresentato e difeso, per procura alle liti allegata al ricorso introduttivo, unitamente e disgiuntamente dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S - francescoleone@pec.it), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D - simona.fell@pec.it) e Ciro Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R - cirocatalano@pec.it).

CONTRO

1. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana G. Norrito (C.F.: NRRTNG70H55F061Y - PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Francesco Gramuglia (C.F.: GRMFNC64R17F158V - PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo nella Via M. Toselli n. 5.

2. Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo (C.F. 93030280692), in persona del Capo Servizio Trattamento Economico *p.t.* Col. amm. Lorenzo Graticola (C.F. GRTLNZ70E24B963S), legalmente domiciliato presso il suddetto Ufficio sito in Chieti Scalo nel viale Benedetto Croce n. 154.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 25 settembre 2024, l'avv. Davide Ignazio Marceca per parte ricorrente e l'avv. Tiziana Giovanna Norrito per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio il sig. C. adiva questa Corte per vedersi riconoscere il diritto al riscatto della maggiorazione di 1/5 del periodo di servizio effettuato presso la Scuola allievi Carabinieri e la valorizzazione di ulteriori 12 giorni svolti relativi ad un servizio svolto presso un datore privato già oggetto di ricongiunzione *ex* art. 2 L. 29/1979 con la conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento con applicazione del sistema retributivo in luogo di quello misto, con contestuale condanna dell'INPS ad adeguare l'importo della pensione in pagamento, nonché a corrispondere allo stesso il trattamento nella misura per legge dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data delle singole mensilità.

I.a. Il ricorrente in epigrafe rappresentava di essere un *ex* Brigadiere Capo dell'Arma dei Carabinieri cessato dal servizio il 14.11.2018 e di essere titolare di pensione diretta privilegiata n. OMISSIS liquidata con il sistema misto con decorrenza dal 15.02.2019, avendo maturato al 31.12.1995

un’anzianità contributiva pari ad anni 17, mesi 11 e giorni 11.

Lo stesso esponeva che in data 23 maggio 2023 presentava alla Direzione Provinciale di Palermo dell’INPS, al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri-CNA di Chieti ed alla Direzione generale PREVIMIL del Ministero della difesa istanza di rideterminazione del trattamento pensionistico per la valorizzazione della maggiorazione del servizio ai sensi dell’art. 5 co. 3 del D.lgs. 165/1997 dei periodi dal 02.06.1981 al 22.08.1981 e dal 23.08.1981 al 30.08.1981 prestati presso la Scuola allievi Carabinieri di Campobasso, oggetto di asserita istanza di riscatto, nonché del periodo di giorni 12 svolti presso un datore di lavoro privato, oggetto di ricongiunzione ai fini previdenziali ai sensi dell’art. 2 L. n. 29/1979, da sommare al periodo di mesi 6 già riconosciuto a titolo di ricongiunzione.

La predetta istanza risultava riscontrata a mezzo PEC esclusivamente dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in data 22 giugno 2023, con la quale l’Amministrazione comunicava all’odierno ricorrente che, ai fini del calcolo pensionistico, risultavano essere stati ricompresi i periodi di servizio militare prestato e la relativa maggiorazione di un quinto *ex* art. 3 L. n. 284/1977, dalla data di promozione a Carabiniere avvenuta in data 31.08.1981, entro il limite quinquennale previsto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 165/1997, oltre al periodo di mesi 6 ricongiunto ai sensi della L. n. 29/1979, come da decreto di ricongiunzione n. 52 del 31 marzo 2015, rilevando al contempo con riferimento al periodo di pre-ruolo prestato dal 02.06.1981 al 30.08.1981 che esso risultava essere compreso esclusivamente ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, come da delibera ENPAS n. 60458 del 30 giugno 1996, mancando per il predetto periodo apposita domanda di

riscatto in costanza di servizio da parte del ricorrente ai sensi dell'art. 5, co. 3 del D.Lgs. n. 165/1997.

Al suddetto riscontro seguiva la presentazione da parte del ricorrente in data 10 luglio 2023 di apposita istanza di accesso agli atti al fine di acquisire la documentazione riguardante i periodi di riscatto preruolo dal 02.06.1981 al 22.08.1981 autorizzati con determina INPDAP di riscatto del 30.06.1996 e relativi allegati, riscontrata positivamente a mezzo PEC dal CNA del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 24 luglio 2023.

Nel merito, parte ricorrente lamentava l'illegittimità del provvedimento di diniego reso dal CNA dell'Arma dei Carabinieri sulla richiesta di rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento con l'applicazione del sistema retributivo per l'avvenuto raggiungimento del requisito contributivo dei diciotto anni al 31.12.1995, in quanto ritenuto in contrasto con il combinato disposto degli artt. 5, commi 3 e 7 del D.Lgs. n. 165/1997.

In particolare, si esponeva che, in forza della predetta normativa, risultava prevista la possibilità per il sig. C. di riscattare il servizio pre-ruolo ai fini della c.d. supervalutazione di 1/5 del servizio prestato, nonché la possibilità di calcolare l'aumento dei periodi di servizio prestati anche se eccedenti il limite dei 5 anni qualora maturati in periodo antecedente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 165/1997, indipendentemente dal momento della presentazione della domanda di riconoscimento.

In tal senso, si rappresentava la presunta illegittimità della circolare INPS n. 119 del 18.12.2018 nella parte in cui disponeva la possibilità di accogliere le domande finalizzate al riconoscimento dell'aumento dei periodi di servizio

solo qualora il militare non avesse già maturato maggiorazioni di servizio pari ad anni 5, in quanto disapplicativa delle predette previsioni normative contenute nell'art. 5, commi 3 e 7 del D.Lgs. n. 165/1997 e conseguentemente in contrasto con esse. Si richiamava sul punto diversa giurisprudenza contabile favorevole.

La difesa attorea, inoltre, rappresentava che il ricorrente avrebbe precedentemente richiesto il riscatto dei periodi di pre-ruolo svolti nel 1981, i quali risulterebbero riscattati con la delibera INPDAP n. 60458 del 30 giugno 1996, e che tali periodi dovrebbero quindi ricomprendersi all'interno del calcolo previsto per la supervalutazione anche se eccedenti il limite massimo dei 5 anni di servizio, in quanto resi in data antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 165/1997.

Secondo la difesa del ricorrente la supervalutazione e ricomprensione dei suddetti periodi, corrispondenti in giorni 16 per il periodo dal 02.06.1981 al 22.08.1981 e in giorni 2 per il periodo dal 23.08.1981 al 30.08.1981, gli permetterebbe di maturare una anzianità di servizio di 17 anni, 11 mesi e 29 giorni ritenuti sufficienti per conseguire il requisito di anzianità contributiva pari a 18 anni al 31.12.1995 finalizzato all'accesso al sistema retributivo e alla conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico in applicazione del previgente sistema.

Si evidenziava, altresì, a conferma del diritto al passaggio al calcolo della pensione con il sistema retributivo, che i periodi oggetto di ricongiunzione *ex* art. 2 L 29/1979 corrisponderebbero a 6 mesi e 12 giorni come indicato nell'estratto contributivo e non a 6 anni come riconosciuto nella determina di liquidazione della pensione.

In via subordinata, parte ricorrente insisteva per l'accoglimento della domanda di riscatto dei periodi indicati nel limite massimo di cumulabilità di 5 anni per le maggiorazioni dei periodi di servizio.

I.b. Si formulavano, quindi, le seguenti conclusioni:

- in via principale, accertare e dichiarare il diritto del sig. V. C. all'accoglimento della domanda di riscatto a fini pensionistici *ex* art. 5 e 7 D.Lgs. n. 165/1997 e conseguentemente rideterminazione della pensione con applicazione del sistema retributivo (*pro rata* sino al 31.12.2011) per i periodi di servizio sopra indicati, e conseguentemente annullare e/o revocare e/o riformare e/o comunque dichiarare inefficaci il provvedimento di diniego emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. n. N. 954305GF/1-1 PND;

2) in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del sig. V. C. all'accoglimento della domanda di riscatto a fini pensionistici *ex* art. 5 D.Lgs. n. 165/1997 dichiarando illegittima la circolare 119/2018 e conseguente rideterminazione della pensione con applicazione del sistema retributivo (*pro rata* sino al 31.12.2011) per i periodi di servizio indicati in ricorso;

3) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi attribuito i relativi arretrati decorrenti dal pensionamento oltre interessi e rivalutazione monetaria;

4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

II. Con decreto del 17 novembre 2023 veniva fissata l'udienza di discussione per il 6 marzo 2024.

In data 20 novembre 2023 parte attrice depositava le prove dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza.

III. In data 29 gennaio 2024 si costituiva in giudizio il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri-Centro Nazionale Amministrativo chiedendo il rigetto del ricorso poiché ritenuto infondato in fatto ed in diritto.

In particolare, l'Amministrazione, dopo avere richiamato gli elementi d'interesse del fascicolo amministrativo del ricorrente e la disciplina normativa in materia di supervalutazione del servizio prestato, deduceva che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la circolare INPS n. 119 del 18.12.2018 risulterebbe totalmente concorde alla disciplina contenuta negli artt. 5 e 7 del D.Lgs. n. 165/1997 non sussistendo, quindi, alcuna illegittimità della predetta circolare.

In tal senso, si rilevava che la suddetta circolare si limitava ad illustrare le modalità applicative del riscatto con onere parziale a carico dell'interessato dei servizi comunque prestati ai fini della supervalutazione nel limite massimo di 5 anni *ex* art. 5 D.lgs. 165/1997, fornendo chiarimenti sulla possibilità del riscatto, a prescindere dall'avere percepito l'indennità di impiego operativo nell'espletamento di tale servizio, come nel caso del servizio presso la scuola allievi. Si evidenziava che rientrava nel servizio comunque prestato il servizio compreso tra la data di assunzione e la data di cessazione dallo stesso ai sensi dell'art. 1847 del D.Lgs. n. 66/2010 e che la domanda di riscatto poteva essere realizzata dal militare solo qualora non avesse già maturato alla data di presentazione della stessa il periodo massimo dei 5 anni per le maggiorazioni, a prescindere dalla collocazione temporale delle stesse e veniva accordata solo per i periodi non già maggiorabili *ex se*.

Alla luce del predetto quadro normativo, quindi, l'Amministrazione resistente rappresentava che al sig. C. non spetterebbe la possibilità di richiedere la

supervalutazione automatica e a titolo gratuito del servizio prestato oltre i 5 anni ai sensi dell'art. 7, co. 3 del citato D.Lgs. n. 165/1997, essendo norma transitoria non ritenuta dal CNA applicabile al caso di specie in quanto destinata a regolamentare situazioni giuridiche già acquisite da soggetti che, al 31.12.1997, avevano maturato più di 5 anni ai fini della supervalutazione, non potendo invece il ricorrente a quella data contare su di un numero di anni di servizio effettivo tale da raggiungere e superare il tetto dei 5 anni ai fini della supervalutazione. Infatti, si evidenziava che il ricorrente, alla data del 01.01.1998, non aveva superato i 5 anni e, pertanto, non potendo invocarsi in suo favore l'applicazione del regime transitorio, il CNA aveva provveduto correttamente a calcolare la supervalutazione nel limite del quinquennio fino al 27.08.2006, al compimento del 25° anno di servizio effettivo in quanto la previgente disciplina in vigore al momento del periodo preruolo di formazione (art. 3 L. 284/1977) prevedeva la supervalutazione del servizio solo nel caso di percezione dell'indennità di servizio di istituto non percepita dal ricorrente durante il periodo di formazione.

L'Amministrazione deduceva che, dopo il 01.01.1998, il limite dei 5 anni diventa invalicabile ai fini della supervalutazione gratuita, evidenziando però che le disposizioni legislative contenute nel D.Lgs. n. 165/1997, oltre ad introdurre il limite quinquennale ai fini della supervalutazione, prevedevano, altresì, come chiarito dall'INPS nella circolare richiamata, la possibilità di una valorizzazione dei periodi di servizio comunque prestato svincolati dal requisito del percepimento dell'indennità di servizio di istituto ma solo se collocati dopo il 01.01.1998, circostanza che non potrebbe applicarsi quindi alla situazione del ricorrente, in quanto il periodo di pre-ruolo oggetto della

richiesta di riscatto risultava svolto nel 1981.

L'Amministrazione riteneva che il periodo relativo alla formazione presso la Scuola allievi non poteva essere supervalutato né nella vigenza della L. 284/1977 che limitava tale possibilità al servizio con percezione dell'indennità di servizio di istituto né nel vigore del D.lgs. 165/1997 che, come chiarito nella suddetta circolare, consentiva la rivalutazione anche del periodo formativo purché svoltosi dopo il 01.01.2018 per cui, ai fini del riconoscimento di ulteriori periodi, il ricorrente avrebbe dovuto presentare un'istanza di riscatto a titolo oneroso che nella fattispecie non era stata formulata.

In conclusione, l'Amministrazione ribadiva la legittimità del contenuto della circolare n. 119/2018 dell'INPS e la correttezza del proprio operato, evidenziando che agli atti il ricorrente avrebbe richiesto il riscatto dei periodi di pre-ruolo dal 02.06.1981 al 22.08.1981 solo ai fini della buonuscita, non risultando mai presentata per il medesimo periodo alcuna istanza di riscatto ai fini della maggiorazione del servizio ai sensi dell'art. 5, co. 3 del D.lgs. 165/1997.

IV. In data 23 febbraio 2024 si costituiva in giudizio l'INPS, chiedendo preliminarmente di essere rimessa in termini ai fini del deposito del fascicolo amministrativo e della documentazione riguardante la situazione previdenziale del ricorrente, e nel merito di rigettare il ricorso poiché ritenuto infondato, eccependo in ogni caso la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici.

L'Istituto rilevava innanzitutto che la propria competenza in merito alle pratiche ad alle posizioni assicurative del ricorrente, in quanto *ex* appartenente all'Arma dei Carabinieri, si limitava al periodo dal 01.01.2010 al 30.09.2017,

risultando le pratiche precedenti alla data del gennaio 2010 di competenza dell'Arma dei Carabinieri, e tra esse quindi anche il decreto di ricongiunzione n. 51 del 31.03.2000, mentre quelle successive al 30.09.2017 erano di competenza del Polo INPS di Chieti.

Inoltre, si deduceva sulla presentazione da parte del sig. C. di due istanze di riscatto, rispettivamente il 16.11.2018 e il 14.12.2018, volte ad ottenere la maggiorazione del servizio svolto nel 1981 entrambe respinte dal Polo di Chieti, ma al momento non ancora acquisite dal reparto INPS. L'Istituto, quindi, chiedeva la rimessione in termini per integrare le difese.

V. All'esito dell'udienza del 6 marzo 2024 con ord. 35/2024 veniva disposto, nei confronti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di acquisire il fascicolo amministrativo sui fatti di causa con riferimento alla documentazione relativa al procedimento di ricongiunzione *ex* art. 2 L. 29/1979 del servizio privato esitato nel decreto di ricongiunzione n. 52 del 31 marzo 2015 con la richiesta di informazioni sul computo di 6 anni in luogo di 6 anni e 12 giorni come prospettato dal ricorrente e, nei confronti dell'INPS, di acquisire il fascicolo amministrativo comprensivo delle due suddette istanze del sig. C. del 16.11.2018 e del 14.12.2018. Veniva assegnato il termine del 15 aprile 2024 per adempiere a tali incombenti istruttori, fissando l'udienza di prosecuzione per l'8 maggio 2024.

VI. In data 3 aprile 2024 il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri adempiva l'incombente istruttorio depositando una memoria integrativa con i pertinenti allegati rappresentando quanto segue:

- con il decreto n. 52 in data 31/03/2015, ha riconosciuto, in favore del ricorrente, anni 0, mesi 6 e giorni 0, quale periodo ricongiunto al servizio

militare prestato, ai fini di un unico trattamento di quiescenza;

- nello specifico, tale periodo è il risultato derivante dalla procedura di trasformazione - in anni, mesi e giorni dei periodi di contribuzione espressi in settimane (n. 26 settimane comunicate con prospetto TR.C/01 bis n. 36510-29/2 emesso il 14/01/2015 dalla sede INPS di Palermo) e accreditati sul conto del medesimo, a seguito di consultazione dell'apposita tabella di conversione (allegato n. 4 della circolare n. 21 in data 28 marzo 1981 del Ministero del Tesoro); nel procedimento di trasformazione, in questo caso, si prescinde dal periodo temporale indicato nel prospetto (dal 0l/02/1980 al 05/08/1980), poiché eccedente rispetto al numero delle settimane contributive comunicate;

- non può essere considerato un dato diverso, atteso anche che la citata circolare, nel 3° paragrafo, comma 12, stabilisce che "... Totalizzato il numero di cui alla predetta colonna 131 si procederà alla trasformazione in anni, mesi e giorni utilizzando la citata tabella di conversione ...".

VII. All'udienza dell'8 maggio 2024 l'INPS rappresentava di non essere riuscita ad acquisire il fascicolo amministrativo dal Polo Chieti, per cui chiedeva un ulteriore breve rinvio per poter adempiere a quanto richiesto a cui aderiva parte ricorrente insistendo nelle relative conclusioni. Il Giudice si riservava di provvedere.

All'esito della relativa camera di consiglio con ord. 67/2024 veniva disposto:

- a carico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di trasmettere il provvedimento di cessazione dal servizio con produzione della prova della data di comunicazione al ricorrente;

- a carico dell'INPS di trasmettere il fascicolo amministrativo comprensivo delle due suddette istanze del sig. C. del 16.11.2018 e del 14.12.2018;

- a carico del ricorrente di trasmettere la copia del provvedimento di cessazione dal servizio e delle due suddette istanze del 16.11.2018 e del 14.12.2018.

Veniva assegnato termine del 20 giugno 2024 fissando l'udienza di prosecuzione per il 3 luglio 2024.

VIII. In data 31 maggio 2024 l'INPS depositava alcuni documenti per il completamento del fascicolo amministrativo mentre in data 12 giugno 2024 l'Arma dei Carabinieri adempiva l'incombente istruttorio.

IX. In data 2 luglio 2024 parte ricorrente depositava il mod. 5007 INPS già in atti e richiamava le istanze di riscatto depositate dall'INPS evidenziando che esse erano tempestive poiché effettuate prima della presentazione della domanda di pensione (21/11/2018). Si deduceva che il riscatto di 1/5 del periodo di preruolo equivale a 18 giorni, da sommare ai 12 giorni oggetto di ricongiunzione *ex* art. 2 L. 29/79 e che i predetti periodi, sommati a quelli indicati nel modello 5007 INPS ossia di 17 anni 11 mesi e 11 giorni, permetterebbero con chiarezza al ricorrente di accedere al sistema interamente retributivo sino al 31.12.2011, avendo diritto ad un nuovo trattamento di quiescenza oltre arretrati decorrenti dal pensionamento.

X. All'udienza del 3 luglio 2024 con ord. 96/2024 questo Giudice onerava il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di integrare il fascicolo amministrativo sui fatti di causa con riferimento ai tutti i documenti relativi al ricorrente compresi tra il verbale n. 3900 del 15.11.2018 dell'Organo medico-legale con la relativa dichiarazione del ricorrente e il decreto M_D GMIL AEG2019 038122718-06-2019 di cessazione dal servizio e l'INPS di produrre i provvedimenti conclusivi dei procedimenti attivati con le due suddette

istanze del sig. C. del 16.11.2018 e del 14.12.2018.

XI. Il CNA e l'INPS, rispettivamente nelle date del 28 agosto 2024 e del 18 settembre 2024, trasmettevano la documentazione in adempimento dell'ordinanza n. 96/2024.

XII. All'udienza del 25 settembre 2024 parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso mentre l'INPS chiedeva la decisione del ricorso. La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del giudizio è il diritto del ricorrente, già Brigadiere Capo dell'Arma dei Carabinieri in servizio dal 02.06.1981 e collocato in congedo per infermità in data 15.11.2018, titolare di pensione privilegiata liquidata con il sistema misto in quanto al 31.12.1995 gli è stata riconosciuta una anzianità di servizio inferiore ai 18 anni (pari 17 anni, 11 mesi e 11 giorni), al riscatto della maggiorazione di un quinto del periodo di servizio effettuato presso la Scuola allievi Carabinieri di Campobasso dal 02.06.1981 al 30.08.2021 ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.lgs. 165/1997 e il computo di ulteriori 12 giorni per il servizio svolto dal 01.02.1980 al 05.08.1980 con iscrizione alla gestione previdenziale privata già oggetto di ricongiunzione *ex* art. 2 L. 29/1979, il quale nella prospettazione attorea corrisponderebbe ad un servizio di 6 mesi e 12 giorni che, invece, è stato valutato soltanto in 6 mesi.

Tali due domande sono strumentali al riconoscimento di un servizio utile al 31.12.1995 di 18 anni con conseguente richiesta del ricorrente di ottenere la riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione del sistema retributivo per la quota relativa al servizio maturato fino al 31.12.2011.

2. Ciò posto in termini di oggetto del giudizio, il ricorso non è fondato per le considerazioni di seguito esposte.

2.1. Riguardo alla domanda di rideterminazione del servizio oggetto di ricongiunzione *ex* art. art. 2 L. 29/1979 da 6 mesi a 6 mesi e 12 giorni essa risulta essere del tutto infondata.

Tale domanda fa riferimento al servizio privato svolto presso la "Ditta Armetta S.re" dal 01.02.1980 al 05.08.1980 corrispondente a 26 settimane contributive utili ai fini del diritto e del calcolo della pensione (cfr. doc. 3 ricorso "estratto conto previdenziale" del 28.04.2023) che con domanda del 23.04.1991 (acquisita al protocollo il 3 maggio 1991) il ricorrente ha chiesto di ricongiungere alla gestione previdenziale pubblica ai sensi dell'art. 2 L. 29/1979.

Tale domanda è stata accolta dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri con decreto n. 52 del 31.03.2015 con cui è stato ricongiunto al servizio militare un periodo di 6 mesi relativo al suddetto servizio prestato con iscrizione AGO. Secondo il ricorrente tale ricongiunzione doveva essere riconosciuta per un periodo di 6 mesi e 12 giorni.

Preliminarmente si osserva che la ricongiunzione si ottiene [all'esito di un procedimento complesso ed è operativa solo dopo l'accettazione del richiedente (ex multis, C. conti, Sez. App. Reg. Siciliana, n. 145/2017). Tale accettazione … non è priva di conseguenze, cristallizzando i periodi considerati e l'entità dei contributi confluiti nella gestione dipendenti pubblici dell'I.N.P.S. … In altri termini, il procedimento si conclude con la formazione di un negozio bilaterale di natura pubblicistica, di cui l'ultimo atto è costituito dall'accettazione da parte del privato interessato, espressa o implicita

mediante un comportamento concludente della proposta, di cui l'istante deve vagliare la convenienza prima dell'accettazione o del pagamento il quale "determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione", con ciò vietando la legge espressamente per l'interessato la possibilità di un ripensamento (tra le altre, Cass. civ. Sez. lavoro, 13/12/1999, n. 13987; Corte di cassazione n. 2499/2008)] (cfr. C. conti, Sez. giur. Veneto, sent. n. 6/2023 richiamata in Sez. giur. Basilicata, sent. n. 54/2023).

In ogni caso, anche qualora i periodi ricongiunti non dovessero considerarsi cristallizzati, dagli atti di causa emerge che, a seguito dell suddetta istanza amministrativa e del conseguente avvio dell'istruttoria, la Direzione provinciale dell'INPS di Palermo con prospetto TR.C/01 bis n. 36510-29/2 del 14/01/2015 ha comunicato all'Arma dei Carabinieri un periodo di iscrizione contributiva al Fondo Pensione dei Lavoratori Dipendenti dal 01.02.1980 al 05.08.1980 (pari a 6 mesi e 5 giorni) per il quale sono state accertate 26 settimane contributive utili per il diritto e la misura della pensione (cfr. all. 3 della nota dell'Arma dei Carabinieri del 3 aprile 2024). Tale ricongiunzione è stata accettata dal ricorrente con dichiarazione del 4 marzo 2015 (cfr. all. 5, *Ibidem*).

Il suddetto periodo di 26 settimane contributive oggetto di ricongiunzione, ai fini dell'accredito del conto assicurativo della gestione previdenziale pubblica, erano trasformate dall'Amministrazione procedente in mesi e giorni e da tale trasformazione del periodo di contribuzione accreditato nel FPLD ne è derivato un periodo di 6 mesi e 0 giorni in applicazione della tabella di trasformazione allegata alla circolare n. 21 del 28 marzo 1981 del Ministero del Tesoro.

Alla luce della superiore ricostruzione il periodo di 6 mesi riconosciuto dall'Arma dei Carabinieri nel decreto n. 52 del 31.03.2015 appare corretto, per cui la relativa domanda va rigettata.

2.2. Con riferimento alla domanda giudiziale di riscatto della maggiorazione di un quinto del servizio comunque prestato nella Scuola allievi dal 01.02.1980 al 05.08.1980 si osserva quanto segue.

La questione sottesa nell'odierno giudizio non riguarda il tema della possibilità di riscattare il servizio non operativo prestato senza la percezione di alcuna indennità prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 165/1997 e oltre il tetto quinquennale ai sensi degli artt. 3 e 5 di quest'ultimo provvedimento legislativo che è questione controversa nella giurisprudenza contabile (cfr. C. conti: a favore Sez. II App., sentt. n. 2/2023 e n. 92/2022, Sez. App. Reg. Siciliana, sentt. n. 3/2023 e n. 139/2022; contro Sez. I App., sent. n. 89/2024), ma quello della sussistenza di una tempestiva istanza di riscatto che è condizione essenziale per l'attribuzione del beneficio in quanto per questa tipologia di servizio comunque prestato è prevista una computabilità a titolo parzialmente oneroso a seguito di una istanza esplicita dell'interessato (cfr. C. conti, Sez. II App., sent. 393/2023**)**

A tal proposito il ricorrente nel ricorso ha prospettato che tale istanza è da rinvenirsi nella domanda amministrativa del 1° novembre 1995 indirizzata all'INPDAP di Palermo (all. 1 della memoria di costituzione dei Carabinieri).

Questo Giudice osserva che, come correttamente dedotto dall'Arma dei Carabinieri, tale istanza del 1995, antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 165/1997, non può essere invocata al fine di ottenere il beneficio oggetto di causa in quanto la stessa è chiaramente finalizzata al riscatto dei servizi

indicati solo ai fini della buonuscita come indicato espressamente nel suo oggetto ("riscatto servizi e periodi ai fini dell'indennità di buonuscita") per cui l'*ex* Istituto previdenziale, a seguito di tale istanza, con delibera n. 101630 del 30 giugno 1992 ha riconosciuto correttamente il riscatto dei periodi richiesti ai soli fini dell'indennità di buonuscita.

Nella fattispecie, quindi, tale istanza del 1995 non può essere qualificata quale domanda di riscatto del periodo preruolo di formazione ai fini della pensione.

Nel corso del giudizio, a seguito delle difese svolte dall'Istituto previdenziale, è emerso che il ricorrente in data 16 novembre 2018 (giorno successivo alla sua cessazione dal servizio) ha presentato all'INPS una istanza (INPS.2300.16/11/2018.0200759) con cui è stato chiesto [ai sensi del combinato disposto dall'art. 150 del T.U. e dell'art.5 del D.L. 165/97, di ottenere la maggiorazione dei periodi contributivi utili spettante per il periodo di servizio svolto presso la Scuola Allievi Carabinieri di Chieti e di Campobasso dal 02/06/1981 al 30/08/1981 in qualità di "Allievo CC AUS"] (cfr. All. "Riscatto ai fini pensionistici novembre 2018" della nota INPS del 31.05.2024).

Tale istanza è stata rigettata dalla Direzione provinciale di Chieti dell'INPS con provvedimento protocollo n. INPS.2300.01/02/2022.0032115 del 1° febbraio 2022 perché "alla data della domanda (16/11/2018) risulta già raggiunto il limite massimo delle maggiorazioni conferibili (massimo 5 anni)" (cfr. all. "C. Provv. Reiezione" della nota INPS del 17.09.2024).

A seguito della suddetta produzione documentale dell'Istituto previdenziale il ricorrente nelle note difensive del 2 luglio 2024 e nel corso della discussione dell'udienza del 25 settembre 2024 ha prospettato che tale istanza del 16

novembre 2018 era da considerare quale domanda di riscatto tempestiva.

Questo Giudice osserva che la suddetta istanza, pur riguardando l'oggetto dell'odierna domanda giudiziale di cui è causa e pur essendo tempestiva ai sensi dell'art. 147 del dPR 1092/1973, non può venire in rilievo per l'accoglimento del ricorso *in parte qua* in quanto il relativo provvedimento di rigetto dell'INPS non è stato impugnato tempestivamente (cfr. C. conti, Sez. I App., sent. n. 280/2021) nel termine previsto dall'art. 6, co. 7, L. 46/1958 recante "Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato" secondo cui "*Il riscatto dei servizi non di ruolo è disposto con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti. Entro 90 giorni dalla data della comunicazione del decreto, con il quale si concede o si nega il riscatto, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti*".

Tale norma richiama quella prevista per il personale gli Enti locali dall'art. 71, co. 2, R.D.L. 680/1938 secondo cui "*Entro novanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti*".

Si tratta di disposizione che secondo costante giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. I Centr. App., sent. n. 29/2023; Sez. II Centr. App., n. 519/2018; Sez. III Centr. App., n. 440/2018; Sez. App. Reg. Siciliana, sent. n. 49/2004; Sez. giur. Molise, 18/2020; Sez. giur. Sardegna, n. 150/2017; Sez. giur. Reg. Siciliana, n. 47/2024, n. 510/2022 e n. 2960/2009) è ancora in vigore per il personale dello Stato nonostante essa non sia stata recepita nell'ambito del d.P.R. 1092/1973 e nonostante il provvedimento di riscatto non sia più assoggettato al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

In breve, le suindicate norme prevedono che la parte interessata possa gravarsi del provvedimento di riscatto dinanzi alla Corte dei conti entro 90 giorni dalla sua comunicazione, termine decadenziale che la Consulta con diverse pronunce ha ritenuto costituzionalmente legittimo stante la diversità tra diritto a pensione e diritto al riscatto, per il quale l'esercizio è ragionevolmente sottoposto ad un termine di decadenza, compatibile con la sua funzione (cfr. Corte cost., n. 544/2000; n. 126/1992 e n. 120/1991).

Nella fattispecie il provvedimento dell'INPS di rigetto del riscatto dell'1 febbraio 2022 recante in calce l'indicazione delle modalità del ricorso in via amministrativa e in via giurisdizionale non risulta essere mai stato avversato dal ricorrente né in sede amministrativa né in quella giurisdizionale per cui il deposito del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio non può essere considerata tempestivo.

2.3. In ultimo, si aggiunge che, anche a volere considerare tale ricorso tempestivo e a volerlo ritenere fondato, in ogni caso non potrebbe essere accolta la domanda ultima del ricorrente, che fonda l'interesse al ricorso, che è quella di riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione del metodo retributivo al servizio maturato fino al 31 dicembre 2011.

Infatti, come dedotto dal ricorrente e non contestato dalle Amministrazioni resistenti, la maggiorazione di un quinto del servizio prestato presso la Scuola Allievi dal 02.06.1981 al 30.08.1981 comporterebbe il computo di ulteriori 18 giorni di servizio utile che, sommati a quello già riconosciuto al 31.12.1995 (17 anni, 11 mesi e 11 giorni), comporterebbe un servizio di 17 anni, 11 mesi e 29 giorni il quale è comunque inferiore al requisito dei 18 anni pieni senza alcun arrotondamento necessario ai sensi dell'art. 1, co. 13, L. n. 335/1995 per

accedere al sistema retributivo.

Secondo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni centrali di appello di questa Corte (cfr., *ex multis*: Sez. I App., sentt. 204/2022 e 155/2019; Sez. II App, sentt. 283/2022, 2/2021, 274/2019; Sez. III App., sent. n. 26/2018 e n. 67/2019 e n. 56/2020) condivisa da questa Sezione e da questo Giudice (cfr. C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 611/2021) non è possibile per i dipendenti statali procedere all'applicazione analogica dell'arrotondamento previsto dall'art. 3 D.lgs. 274/1991 perché l'interpretazione analogica presuppone un vuoto normativo che nel caso di specie non è ravvisabile ed in ogni caso non è applicabile ad un regime transitorio ed eccezionale quale quello dell'ultra-vigenza del sistema retributivo previsto dall'art. 1, co. 13, l. n. 335/1995. È stato affermato, infatti, che la quest'ultima disposizione "non solo è letteralmente chiara sul punto del requisito temporale dell'anzianità ("almeno 18 anni di anzianità contributiva"), ma anche risulta tassativa nel limitare unicamente all'effettivo e reale ricorrere del requisito minimo di 18 anni di anzianità contributiva concretamente maturata la conseguenza del mantenimento del calcolo del trattamento pensionistico con il sistema retributivo" (cfr. C. conti, Sez. I App., sent. 155/2019).

A fronte del chiaro e compiuto disposto normativo, non c'è alcun spazio interpretativo per consentire l'applicazione analogico-estensiva di una norma che, in altro ambito (ai fini della determinazione della quota del trattamento di quiescenza di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n.965), permette di calcolare il complessivo servizio utile arrotondando a mese intero la frazione del mese superiore a quindici giorni.

Ne consegue che l'anzianità del requisito dei 18 anni deve essere interamente

maturata non essendo possibile operare alcun arrotondamento per eccesso della frazione di mese maturata al 31 dicembre 1995.

3. Alla luce delle superiori considerazioni tutte le domande articolate dal ricorrente nell'odierno giudizio sono infondate, per cui il ricorso va rigettato.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del ricorrente e in favore delle Amministrazioni resistenti come da dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità posto per le cause previdenziali dalla L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

- rigetta il ricorso;

- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'INPS e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri che sono liquidate in euro 600,00 per ciascuna di esse.

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 25 settembre 2024.

Il Giudice

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 2 ottobre 2024

Pubblicata il 7 ottobre 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)